



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 02/02/2018

FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta a dicembre 2016) di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione, stipulato in data 17/07/2012. Insoddisfatta del riscontro, reiterava la richiesta (assistita da un difensore di fiducia) in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 2.708,24, oltre alla restituzione della somma di € 159,83 indebitamente addebitata nel conteggio estintivo a titolo di commissione d'estinzione anticipata.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, evidenziando di essere stato cancellato dall'albo degli intermediari finanziari a far data dal 23/10/2017, e quindi di non rivestire più la qualifica di intermediario ai fini dell'appartenenza al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari finanziari.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione relativa al difetto della propria legittimazione passiva sollevata dall'Intermediario convenuto, in quanto idonea a precludere l'esame del merito dell'odierna controversia.

Il Collegio rileva preliminarmente che, secondo i principi generali del nostro diritto processuale, la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso, e quindi non è stata persa con la successiva cancellazione della convenuta dall'albo degli intermediari ex art. 106 e 107 T.U.B., la quale è avvenuta in un momento successivo alla protocollazione del ricorso (Coll. Milano, 804/2014).

L'eccezione è dunque respinta.

Nel merito, si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

In conformità del proprio consolidato orientamento, questo Arbitro, in linea con le indicazioni della Banca d'Italia contenute nelle Comunicazioni del 2009 e 2011, riconosce un differente regime di retrocessione degli oneri corrisposti a seconda che abbiano natura *up-front* (relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del credito) o *recurring* (relativi a prestazioni la cui maturazione è intrinsecamente connessa col decorso del finanziamento) sancendo la rimborsabilità dei secondi e non anche dei primi (Coll. Coord., Decisione n. 6168/2014).

Dalla documentazione versata in atti emerge che alcune delle somme già corrisposte dal ricorrente siano relative a prestazioni non eseguite al momento dell'estinzione anticipata del contratto, mentre è di tutta evidenza che nessuna somma può essere pretesa o trattenuta dall'intermediario in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata.

Con specifico riferimento alle commissioni il Collegio, rilevata l'assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, richiama il proprio costante orientamento in virtù del quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza della necessaria trasparenza contrattuale si considerano *recurring* tutti i costi le cui ragioni non siano chiaramente indicate; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore della parte ricorrente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto di cessione prevede che, in caso di estinzione anticipata, al cliente venga rimborsata – a titolo di commissioni di intermediazione non maturate – la somma di euro 4,05 per ogni rata non scaduta. Questo Collegio, nel prendere in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, non ha escluso la validità di siffatta pattuizione (la quale, indicando cumulativamente le attività remunerate attraverso la corresponsione di “spese di istruttoria”, “premi assicurativi”, “commissioni bancarie” e “commissioni di intermediazione”, è affetta da opacità), conseguentemente riconoscendo natura *recurring* sia alle commissioni di intermediazione che a quelle bancarie, oltre agli oneri assicurativi, e disponendone la restituzione secondo il criterio pro rata temporis (cfr. decisione n. 8145/2017, alla cui motivazione integralmente si riporta).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				153,00	90,53			90,53
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				6.178,14	3.655,40		1.037,68	2.617,72
Totale								2.708,24

La domanda di rimborso della commissione per estinzione anticipata va, al contrario, rigettata. Come si evince dal conteggio estintivo versato in atti, al momento dell'estinzione anticipata l'ammontare del debito residuo era pari a € 15.982,87 e la commissione d'estinzione anticipata ammontava a € 159,83. La stessa è, dunque, stata applicata conformemente al disposto di cui all'articolo 125-sexies TUB.

Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.708,24. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA